



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 455 DEL 04/12/2025

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA BOBBIO CIVICO 17 INT. 17, CAUSA INCENDIO

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 30/11/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità ha ricevuto una nota dei Vigili del Fuoco - prot. 0611643.E del 01/12/2025 - relativa all'incendio avvenuto presso l'interno 17 del civico 17 di Via Bobbio;
- in data 01/12/2025 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha provveduto ad esperire un sopralluogo presso l'appartamento, durante il quale si è potuto constatare che l'incendio si era sviluppato nel locale cucina dell'appartamento interno 17, causando danni da incendio nella stessa stanza, mentre nei restanti locali si sono riscontrati danni generalizzati da fumo;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si è disposto - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato - lo sgombero dell'appartamento sito in Via Bobbio al civico 17 interno 17 causa incendio;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 01/12/2025 – rif. prot. 0617303.I del 02/12/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del

Documento sottoscritto digitalmente

presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Nota Prot. n. 0614045.U del 01/12/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 01/12/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0614045.U del 01/12/2025 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso causa incendio - fino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione – per:

- l'appartamento all'interno 17 del civico 17 di Via Bobbio;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno;
- al Municipio 4 Media Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.